



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 16 Del 19-02-21

Reg. Gen. 19

OGGETTO	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LATUTELA SANITARIA - CHIUSURA DEI BAR, PUB RISTORANTI - BARBIERI, PARRUCCHIERI ed ESTETISTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DIVETO DI ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO - REVOCA
----------------	---

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31.01.2021 avente ad oggetto disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino ai sensi dell' art.1 comma 16 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «*Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*»;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31.01.2021 avente ad oggetto disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino ai sensi dell' art.1 comma 16 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 14 del 12.02.2021 che dispone la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar, pub e circoli – barbieri, parrucchieri ed estetisti ed il divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto e consegna a domicilio, presenti sul territorio comunale dal 14.02.2021 al 21.02.2021;

PRESO ATTO che a seguito del monitoraggio settimanale A.s.r.e.m. il numero dei contagi giornalieri sul territorio comunale è in diminuzione;

RAVVISATA comunque l'esigenza di "mantenere una linea di massima prudenza, con la necessità di non sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (movida)

CONSIDERATO che le misure restrittive attuate hanno pregiudicato l'economia e le attività commerciali locali e che risulta necessario consentire l'esercizio minimo delle attività commerciali già gravemente danneggiate, pur sempre nell'assoluto rispetto delle misure di contenimento

RITENUTO

DI REVOCARE l'ordinanza sindacale n. 14 del 12.02.2021

DI CONSENTIRE l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e pizzerie al taglio) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate sul territorio comunale

DI CONSENTIRE l'attività lavorativa a barbieri, parrucchieri ed estetisti nell'assoluto rispetto della normativa anti contagio prevista dal d.p.c.m. 14 gennaio 2021

VISTO il nuovo D.P.C. M. del 14 gennaio 2021;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 50 del TUEL , D. Lgs 267/2000;

ORDINA

DI REVOCARE l'ordinanza sindacale n. 14 del 12.02.2021

DI CONSENTIRE l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e pizzerie al taglio), possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Asporto consentito fino alle 18.00 esclusivamente per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

Esercizio di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio presenti sul territorio comunale

DI CONSENTIRE l'attività lavorativa a barbieri, parrucchieri ed estetisti nell'assoluto rispetto della normativa anti contagio prevista dal d.p.c.m. 14 gennaio 2021

Per tutti i gestori e i proprietari di attività commerciali quali bar, pub, pizzerie, rosticcerie e paninoteche presenti sul territorio comunale **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO** di somministrare alcolici e super alcolici anche nelle forma di vendita da asporto.

L'entrata in vigore del presente provvedimento decorre dalla data del 22.02.2021

DISPONE

1. di trasmettere copia della presente ordinanza al Prefetto di Campobasso, alla Provincia di Campobasso, al Comando di Polizia Locale di Campomarino, al Comando Stazione dei Carabinieri di Campomarino, alla ASREM di Termoli;
2. la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Campomarino;

Campomarino li 19-02-2021

Il Sindaco
F.to SILVESTRI PIERO DONATO